



25 luglio 2006

Strategia Orso¹

Piano di gestione dell'orso bruno in Svizzera

1. Situazione iniziale

Base giuridica

L'orso è stato dichiarato specie protetta dalla legislazione nazionale² nel 1962. Dalla ratifica della Convenzione di Berna³ nel 1979, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali volti alla protezione di questo animale.

L'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.01) contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora strategie di tutela delle specie particolarmente protette, come l'orso, in cui sono fissati i principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

La strategia è un aiuto all'esecuzione dell'UFAM e si rivolge in primo luogo alle autorità esecutive. Concretizza concetti giuridici indeterminati e consente una prassi unitaria. Da un lato, garantisce un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, mentre dall'altro permette di elaborare, nei singoli casi, soluzioni flessibili e adeguate. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, le autorità esecutive possono essere certe di applicare il diritto federale correttamente. Sono ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

L'orso in Svizzera e nelle Alpi

Il XVIII e il XIX secolo sono stati caratterizzati, in Svizzera, da un'intensa caccia all'orso, che di conseguenza si è estinto. L'ultimo esemplare è stato abbattuto da un gruppo di cacciatori nella Val S-charl, in Engadina, nel 1904.

In Italia, e più precisamente in Trentino, circa 70 km a sud della Svizzera, è sopravvissuta una piccola popolazione autoctona di orsi. Poiché per diversi anni non sono state rilevate nascite, tra il 1999 e il 2002 nel Parco naturale Adamello Brenta sono stati rilasciati dieci orsi provenienti dalla Slovenia. Da allora gli orsi hanno ricominciato a riprodursi. Non è escluso che degli orsi italiani sconfinino in Svizzera e che, a medio termine, vi si stabiliscano.

Un primo orso, un maschio di un anno e mezzo, è arrivato in Svizzera dal Trentino, passando per l'Alto Adige, alla fine di luglio 2005. Per due mesi ha girovagato per la Val Monastero, il Parco nazionale svizzero e la Bassa Engadina. Durante questo periodo, ha sbranato un vitello e più di una ventina di pecore. Vi sono inoltre stati vari incontri con l'uomo, che sarebbero potuti sfociare in incidenti.

¹ Strategia secondo l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

² Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

³ Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

2. Contesto e obiettivi

Considerato il **fatto** che:

- la sicurezza dell'uomo ha sempre la priorità rispetto alla protezione dell'orso;
- in Svizzera l'orso è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia) e dalla Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) (vedi allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione dell'orso è fissato da questi due testi normativi (vedi allegato 1);
- in Svizzera non esiste alcun progetto di reinsediamento attivo;

e nella **convinzione** che:

- la convivenza tra l'uomo e l'orso è possibile anche in Svizzera a determinate condizioni;
- una persona ferita o addirittura uccisa dall'orso rappresenterebbe un grave danno politico per quanto riguarda la protezione dell'orso;
- il comportamento e l'utilizzazione del territorio da parte degli orsi possono essere influenzati da comportamenti adeguati da parte dell'uomo e da misure di dissuasione;
- occorre tenere conto delle esperienze effettuate nei Paesi limitrofi;

la presente strategia persegue i seguenti **obiettivi**:

- creare le premesse necessarie affinché gli orsi arrivati spontaneamente in Svizzera possano vivere e riprodursi come parte di una popolazione alpina;
- preparare la popolazione locale e i responsabili del turismo a una convivenza pacifica con l'orso;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura attraverso l'elaborazione di principi per la prevenzione, l'accertamento e il risarcimento dei danni;
- definire la gestione e l'abbattimento degli orsi pericolosi per l'uomo.

3. Tipologie di orso e principi di gestione

Se è inseguito e cacciato dall'uomo, l'orso vive in modo discreto e appartato. Se invece è protetto, grazie alla sua capacità di adattarsi impara rapidamente a sfruttare nuove fonti di nutrimento nel paesaggio rurale plasmato dalle attività umane. Le conseguenze sono aggressioni ad animali da reddito, razzie di alveari e così via. Una volta che ha imparato che vicino agli insediamenti umani è facile trovare cibo, col passare del tempo l'orso può anche perdere la paura dell'uomo. Gli incontri con orsi di questo tipo possono essere pericolosi. Esistono quindi vari tipi di orso, che presuppongono forme di gestione differenti (vedi schema, allegato 2). Non è tuttavia sempre facile individuare con chiarezza i vari tipi di orso. Spetta alla Commissione intercantonale (CIC, vedi pagina 4) classificare i singoli esemplari. Lo scopo principale della gestione dell'orso è sempre quello di identificare il prima possibile l'eventualità di conflitti e di evitare che si verifichino.

Orso discreto

Definizione: l'orso può vivere senza farsi notare anche nelle regioni abitate dall'uomo, se trova cibo e possibilità di rifugio sufficienti. In questi casi, gli incontri con l'uomo sono rari. In certe situazioni, ad esempio se l'uomo sorprende un orso a breve distanza o un'orsa con i suoi piccoli, questi incontri possono tuttavia indurre l'animale a reagire in modo aggressivo. Questa reazione aggressiva fa parte del "repertorio comportamentale naturale" e non va quindi considerata anormale, fintanto che l'uomo non è ferito o addirittura ucciso dall'orso.

Principi di gestione: nelle regioni in cui vivono orsi discreti, la Confederazione avvia, d'intesa con gli interessati, progetti regionali di prevenzione dei danni⁴ e li sostiene finanziariamente per almeno tre anni. Assieme ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni turistiche, la Confederazione informa inoltre la popolazione e i turisti su "come" convivere pacificamente con l'orso.

I Cantoni provvedono affinché non venga dato regolarmente da mangiare agli orsi, ad esempio come attrazione turistica nei pressi degli alberghi, e controllano il foraggiamento della selvaggina nelle regioni in cui è presente l'orso.

I Cantoni effettuano un costante monitoraggio del numero degli orsi e, in particolare, forniscono informazioni in merito all'eventuale presenza sul territorio di orse in compagnia dei loro piccoli, che possono più facilmente entrare in conflitto con l'uomo.

Orso problematico

Definizione: gli orsi sono animali con una grandissima capacità di apprendimento. Nel paesaggio rurale, i grandi onnivori imparano rapidamente a sfruttare le molteplici fonti di nutrimento nei pressi degli insediamenti umani. Alcuni possono ad esempio imparare a cercare soltanto cibo vicino alle zone abitate, causando così regolarmente danni materiali, sbranando animali da reddito o facendo razzia di alveari e frutteti. Gli incontri con l'uomo diventano in tal modo più frequenti: l'orso impara che l'uomo non rappresenta un pericolo e il superamento della paura è premiato con un cibo eccellente. Sempre più spesso, questi orsi si avvicinano all'uomo o agli insediamenti e ai casali, irrompendo nei pollai e nelle conigliere o cibandosi dai letamai e dai mucchi di compost, ad esempio. Si creano così frequenti situazioni potenzialmente pericolose per l'uomo. L'orso può iniziare a comportarsi in modo aggressivo con le persone, pur non ferendole. Un orso di questo tipo è considerato un orso problematico.

Principi di gestione: in presenza di orsi problematici che causano regolarmente danni materiali, l'UFAM e il Cantone avviano un progetto regionale di prevenzione dei danni⁵ che offra misure di protezione ai diretti interessati. Questo progetto è elaborato assieme agli interessati della regione. Se i danni si verificano ripetutamente nello stesso luogo, nei pressi degli insediamenti o malgrado le misure di prevenzione dei danni, bisogna pensare ad azioni di dissuasione. Se l'orso entra addirittura negli insediamenti, viene catturato, munito di una radiotrasmittente e quindi dissuaso a più riprese in modo sistematico e coerente.

Orso pericoloso

Definizione: un orso è considerato pericoloso se, malgrado ripetute azioni di dissuasione, non si lascia intimorire dall'uomo o ha attaccato una persona in modo aggressivo, ferendola o addirittura uccidendola.

Principio di gestione: non appena un orso è classificato come pericoloso, è eliminato mediante abbattimento⁶. La cattura e il trasferimento in un recinto o altrove non sono opzioni accettabili.

⁴ Progetto secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

⁵ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

⁶ Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP

4. Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli

Per la gestione dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in **compartimenti** comprendenti uno o più Cantoni o parti di Cantoni (vedi allegato 3). In ogni compartimento, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una **commissione intercantionale (CIC)**, composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità cantonali o federali e fare appello a esperti.

L'UFAM è responsabile dell'elaborazione di direttive per la gestione dell'orso e assicura il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce un "gruppo di lavoro Grandi predatori", in cui sono rappresentati altri Uffici federali, i Cantoni e i gruppi d'interesse nazionali interessati.

L'UFAM:

- assicura il monitoraggio nazionale dell'orso, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura il rilevamento dei danni causati dall'orso agli animali da reddito, agli alveari, alle colture, ecc., in collaborazione con i Cantoni;
- assicura l'elaborazione di progetti regionali di prevenzione dei danni, in collaborazione con l'agricoltura e altri interessati;
- se necessario, assicura la cattura e la dissuasione degli orsi problematici, in collaborazione con i Cantoni;
- se necessario, assicura la realizzazione di speciali progetti scientifici concernenti l'idoneità dell'habitat, la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione dell'orso, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura il mantenimento dei contatti internazionali tra esperti del settore per coordinare la gestione delle popolazioni comuni di orsi;
- informa i media e il pubblico in caso di abbattimento di un orso pericoloso;
- mette a disposizione dei Cantoni le necessarie basi per la gestione dell'orso al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e agli specifici gruppi d'interesse;
- segue e controlla l'attuazione della Strategia Orso Svizzera da parte dei Cantoni.

I **Cantoni** assicurano:

- l'informazione immediata dell'UFAM e dell'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale dell'orso (attualmente il KORA⁷) in caso di danni presunti o dimostrati causati dall'animale;
- la costante informazione dell'UFAM sulla situazione nella regione in cui è presente l'orso;
- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- il rilascio e l'esecuzione di autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC.

Le **commissioni intercantionali (CIC)** coordinano:

- il monitoraggio degli orsi;
- l'applicazione delle misure di protezione (prevenzione dei danni);
- la classificazione degli orsi;
- la realizzazione di azioni di dissuasione;
- il rilascio di autorizzazioni di abbattimento;
- le relazioni pubbliche;
- l'informazione dei compartimenti limitrofi o dei Paesi confinanti.

Il **gruppo di lavoro Grandi predatori**:

- elabora e aggiorna strategie di tutela secondo l'articolo 10 capoverso 6 OCP;
- esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.

⁷ KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

5. Attuazione

Monitoraggio

I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza dell'orso. Tengono una banca dati secondo le indicazioni del CSCF⁸ o comunicano i dati direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale dell'orso. L'istituzione responsabile della banca dati redige un rapporto annuale sulla situazione.

I Cantoni comunicano immediatamente tutti i dati sulla presenza dell'orso all'UFAM.

I Cantoni raccolgono tutti i campioni di pelo e di escrementi che segnalano la presenza di orsi e li inviano immediatamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale. I campioni sono analizzati geneticamente presso il "Laboratoire de Biologie de la Conservation" dell'Università di Losanna. Il monitoraggio genetico è finanziato dall'UFAM⁹.

Relazioni pubbliche sulla convivenza pacifica tra l'uomo e l'orso nelle regioni in cui è presente l'orso

I Cantoni e l'UFAM basano le loro relazioni pubbliche sulla gestione dei conflitti e forniscono informazioni obiettive.

Nelle regioni in cui sono stati avvistati orsi, i Cantoni e l'UFAM informano il pubblico, utilizzando tutti i canali disponibili, in merito alla presenza dell'orso e al comportamento corretto da tenere in caso di incontri con questi animali.

In autunno e in inverno, i Cantoni in cui è presente l'orso emanano raccomandazioni specifiche per i cacciatori, i cercatori di funghi e gli speleologi. Se necessario, l'UFAM li sostiene.

I Cantoni informano e sostengono i Comuni nella regione in cui è presente l'orso in relazione alle necessarie misure precauzionali di gestione dei rifiuti, soprattutto di quelli di natura organica. Se necessario, l'UFAM li sostiene.

Se in una regione si presume la presenza di un'orsa con dei piccoli, l'autorità competente valuta la possibilità di chiudere temporaneamente singoli sentieri e informa le organizzazioni turistiche e la popolazione.

Per ridurre al minimo i disturbi causati dall'uomo nonché gli incontri e i conflitti tra l'uomo e l'orso, nelle regioni in cui tale animale è presente non possono essere organizzate escursioni turistiche guidate per vederlo, o al massimo possono essere effettuate soltanto con una guida competente.

Progetti regionali di prevenzione dei danni

La Confederazione e i Cantoni creano le premesse per prevenire i danni causati dall'orso¹⁰.

L'UFAM gestisce un centro di coordinamento delle misure di protezione neutrale (attualmente AGRIDEA a Losanna¹¹), a cui sono affidati i seguenti compiti:

⁸ Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel, www.cscf.ch

⁹ Secondo l'articolo 11 capoverso 2 OCP

¹⁰ Secondo l'articolo 12 capoverso 1 LCP e l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹¹ www.herdenschutzschweiz.ch; www.agridea.ch

- coordinamento delle misure di protezione (in collaborazione con i Cantoni e l'UFAM);
- consulenza ai diretti interessati (in collaborazione con i Cantoni);
- coordinamento del sostegno materiale e finanziario per l'attuazione delle misure di protezione nelle regioni in cui è presente l'orso;
- raccolta di esperienze con le misure di protezione e loro diffusione in forma adeguata.

Nelle regioni in cui è presente l'orso, i proprietari di bestiame minuto e grosso, gli apicoltori, gli agricoltori, i forestali e gli altri interessati devono adottare misure di prevenzione dei danni, d'intesa con il servizio di coordinamento. Queste misure di protezione sono adottate nell'ambito di progetti regionali e sostenute finanziariamente dall'UFAM¹².

I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti devono essere protetti dall'orso. La Confederazione può sostenere misure di protezione corrispondenti¹².

Accertamento e risarcimento dei danni causati dall'orso

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento fanno appello all'istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare l'orso (attualmente il KORA) in modo da poter raccogliere esperienze.

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per gli organi esecutivi cantonali¹³.

I danni agli animali da reddito e alle colture causati dall'orso sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni¹⁴.

Gli animali da reddito uccisi sono risarciti di norma su presentazione della carcassa. In caso di dubbio, l'amministrazione cantonale può richiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

I Cantoni possono inoltre mostrarsi concilianti e risarcire integralmente o parzialmente animali da reddito feriti, caduti o scomparsi in seguito all'attacco di un orso.

Per determinare l'importo del risarcimento, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di stima delle associazioni nazionali (allevatori di bestiame minuto, apicoltori).

I danni a camelidi del nuovo mondo e cervidi tenuti in recinti sono risarciti a patto che, una volta a conoscenza della presenza dell'orso, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito sbranati da orsi nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad esempio lungo una strada) sono eliminati, a meno che non siano utilizzati per appostamenti nell'ambito di azioni di dissuasione.

Altri danni materiali causati direttamente da orsi sono risarciti dalla Confederazione in uno spirito conciliante nell'ambito dei progetti regionali di prevenzione dei danni, a patto che una volta a conoscenza della presenza dell'orso e d'intesa con il servizio di coordinamento siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili¹⁵.

¹² Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹³ Secondo l'articolo 14 LCP

¹⁴ Secondo l'articolo 10 capoversi 1-3 OCP

¹⁵ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

Per il risarcimento di danni secondari e spese supplementari causate dalla presenza dell'orso manca la base giuridica.

Dissuasione degli orsi problematici

L'UFAM elabora le basi per le azioni di dissuasione¹⁶ e istituisce con i Cantoni interessati un gruppo d'intervento, composto da specialisti con esperienza e da guardacaccia cantonali. Per la dissuasione sono impiegati tutti i mezzi la cui efficacia è stata dimostrata altrove. L'impiego dei mezzi è stabilito dal gruppo d'intervento.

Se degli orsi problematici penetrano in insediamenti chiusi o si aggirano regolarmente nei pressi di casali, vengono catturati dal gruppo d'intervento, muniti di una radiotrasmittente GPS e dissuasi in modo sistematico secondo un piano di rieducazione prestabilito. L'azione di cattura fa parte della dissuasione.

L'attività del gruppo d'intervento è stabilita dalla CIC.

Per motivi di sicurezza, a ogni azione di dissuasione partecipa almeno un guardacaccia munito di un'arma carica.

Durante e dopo il tentativo di rieducazione, il gruppo d'intervento sorveglia attentamente l'orso e riferisce costantemente alla CIC.

I costi della rieducazione degli orsi problematici sono a carico dell'UFAM¹⁷. I Cantoni partecipano mettendo a disposizione guardacaccia o altri supporti logistici, nei limiti del possibile.

Abbattimento di orsi

Se si verifica uno dei tre casi seguenti, l'orso pericoloso è eliminato mediante abbattimento:

1. l'orso non ha più paura dell'uomo, si aggira ripetutamente nelle aree d'insediamento chiuse o cerca di penetrare in stalle o edifici chiusi. Malgrado dissuasioni ripetute, la paura dell'uomo non aumenta;
2. l'orso segue a più riprese le persone a distanza ravvicinata, è aggressivo senza essere provocato, ha attaccato e ferito una persona.
3. l'orso ha ucciso una persona.

Procedura in caso di abbattimento di un orso:

- il Cantone interessato decide in merito all'autorizzazione di abbattimento¹⁸ dopo aver consultato la CIC. Nell'ambito dell'esecuzione di misure all'interno o nei pressi del Parco nazionale svizzero bisogna coinvolgere la direzione del parco. L'autorizzazione di abbattimento è rilasciata a tempo determinato e può essere prorogata;
- la CIC stabilisce come comunicare la decisione e l'abbattimento;
- il Cantone attua la decisione al più presto;
- l'orso morto è mostrato ai media, ma in un ambiente neutrale.

¹⁶ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 e l'articolo 11 capoverso 2 OCP

¹⁷ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹⁸ Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP

Orsi malati, feriti e trovati morti

Gli orsi palesemente feriti o malati possono essere abbattuti dai guardacaccia cantonali¹⁹. Tutti gli orsi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere inviati immediatamente e integralmente all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI) per una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego della carcassa.

6. Revisione della Strategia Orso

La strategia è riveduta e adattata periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data: 25 luglio 2006

Ufficio federale dell'ambiente
Il direttore



Bruno Oberle

¹⁹ Secondo l'articolo 8 LCP

Allegato 1

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione dell'orso in Svizzera

Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un'effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9

1 Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

1 La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

1 Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e

fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 12

1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

Art. 14

1 I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2 Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 10

1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi;

2 I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

3 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

4 La Confederazione può promuovere misure nell'ambito di progetti regionali destinati alla prevenzione dei danni da selvaggina causati da linci, orsi o lupi..

5 L'Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

6 L'Ufficio federale elabora strategie di tutela delle specie animali ai sensi del capoverso 1. Si tratta segnatamente di definire principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

Art. 11

2 Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'Ufficio federale promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Allegato 2

Schema delle tipologie di orso e misure di gestione

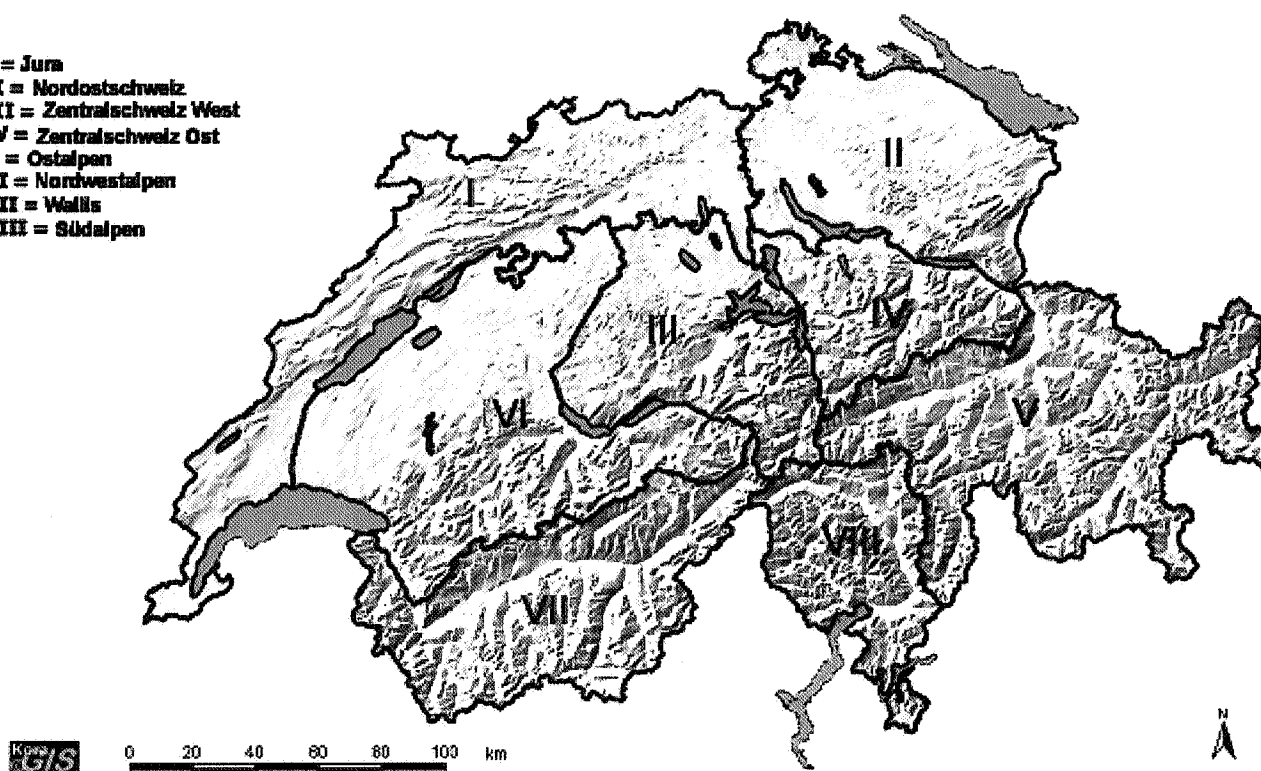


Allegato 3

Compartimenti di gestione dell'orso

Compartimento	Regione	Cantoni/territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, TG, ZH, SH
III	Svizzera centrale ovest	BE est, LU, NW, OW, UR ovest
IV	Svizzera centrale est	GL, SG Sarganserland meridionale, SZ, UR est, ZG, ZH
V	Alpi orientali	GR
VI	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
VII	Vallese	VS
VIII	Alpi meridionali (Ticino)	TI

- I = Jura**
II = Nordostschweiz
III = Zentralschweiz West
IV = Zentralschweiz Ost
V = Ostalpen
VI = Nordwestalpen
VII = Wallis
VIII = Südalpen



KopierGIS

0 20 40 60 80 100 km

N